




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4505-A

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea – Legge europea 2017

N. 560 – 18 luglio 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4505-A

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea – Legge europea 2017

N. 560 – 18 luglio 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 2-BIS	- 4 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 98 DEL D.LGS. N. 259/2003 RECANTE IL "CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE" – CASO EU PILOT 8925/16/CNECT	- 4 -
ARTICOLO 4, COMMA 01 E COMMA 3	- 7 -
FONDO PER L'INDENNIZZO DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI	- 7 -
ARTICOLO 9-BIS	- 12 -
NORME SANITARIE PER LA GENTE DI MARE.....	- 12 -
ARTICOLO 9-TER	- 12 -
SANZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE, ALL'ETICHETTATURA E ALL'IMBALLAGGIO DI SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE.	- 12 -
ARTICOLO 12-BIS	- 15 -
CERTIFICATI DI ABILITAZIONE DI MANUTENTORE DEGLI ASCENSORI	- 15 -
ARTICOLO 13-BIS	- 16 -
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CON FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA.....	- 16 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	4505-A
Titolo:	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017
Iniziativa:	governativa in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	XIV
Relatrice per la Commissione di merito	Berlinghieri
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente
<i>Parere richiesto:</i>	
Destinatario:	all'Assemblea
Oggetto:	testo A

PREMESSA

Il provvedimento reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017).

La Commissione Bilancio ha già esaminato - nelle sedute del 14 e del 22 giugno 2017 - il testo iniziale del provvedimento¹.

Nella seduta del 22 giugno, la V Commissione ha espresso parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione: le condizioni, sono state recepte dalla Commissione di merito (VI, Finanze).

Le due condizioni erano le seguenti:

- 1) all'articolo 4, sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.";
- 2) Sopprimere l'articolo 5.

Si ricorda che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica che afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione di merito, nella seduta del 5 luglio 2017, ha apportato modifiche al testo. Sono corredate di relazione tecnica le sole modifiche derivanti da emendamenti di iniziativa governativa.

¹ *Cfr.* il Dossier del Servizio Bilancio dello Stato n. 543 del 14 giugno 2017, di verifica delle quantificazioni dell'AC 4505.

Nella presente Nota sono prese in esame le modifiche approvate dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario e quelle considerate dalle relazioni tecniche riferite ai rispettivi emendamenti.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 2-*bis*

Modifiche all'articolo 98 del D.lgs. n. 259/2003 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche” – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT

La norma, introdotta dalla Commissione su emendamento di iniziativa governativa², interviene sull'articolo 98 del D.lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) prevedendo il potere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria variabile dai 120.000,00 euro ai 2.500.000,00 euro nei casi di violazione di una serie di disposizioni del Regolamento n. 2012/531/UE di seguito elencate.

In particolare le sanzioni previste dalla norma in esame si riferiscono alle violazioni delle seguenti disposizioni:

- articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, sull'accesso all'ingrosso al *roaming*;
- articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, relativo alla vendita separata di servizi di dati in *roaming* al dettaglio regolamentati;
- articolo 5, paragrafo 1, sull'attuazione della vendita separata di servizi di dati in *roaming* al dettaglio regolamentati;
- articolo 6-*bis*, sull'abolizione dei sovrapprezzi del *roaming* al dettaglio;
- articolo 6-*ter*, paragrafo 1, sull'utilizzo corretto applicabile dai fornitori di *roaming* ai consumatori al dettaglio;
- articolo 6-*quater*, paragrafi 1 e 2, sulla sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del *roaming* al dettaglio;
- articolo 6-*sexies*, paragrafi 1, 3 e 4, sulla fornitura di servizi di *roaming* al dettaglio regolamentati;
- dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, sulle tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di chiamate in *roaming* regolamentate;
- articolo 9, sulle tariffe all'ingrosso per gli SMS in *roaming* regolamentati;
- articolo 11, sulle caratteristiche tecniche degli SMS in *roaming* regolamentati;
- articolo 12, sulle tariffe all'ingrosso per servizi di dati in *roaming* regolamentati;
- articolo 14, sulla trasparenza delle tariffe al dettaglio per le chiamate e gli SMS in *roaming*;

² Emendamento 2.05 del Governo.

- articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, sulla trasparenza e sui meccanismi di salvaguardia per servizi di dati in *roaming* al dettaglio;
- articolo 16, paragrafo 4, sui poteri ispettivi delle autorità nazionali di regolamentazione.

A tal fine l'Autorità condanna l'operatore al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti.

Qualora l'Autorità riscontri la sussistenza di una violazione di una serie di disposizioni del Regolamento n. 2012/531/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza in relazione al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato (nuovo comma 16-*bis*).

Le sanzioni previste da quest'ultima disposizione si riferiscono alle violazioni delle seguenti disposizioni:

- articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6, sull'accesso all'ingrosso al *roaming*;
- articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, relativo alla vendita separata di servizi di dati in *roaming* al dettaglio regolamentati;
- articolo 5, paragrafo 1, sull'attuazione della vendita separata di servizi di dati in *roaming* al dettaglio regolamentati;
- articolo 6-*bis*, sull'abolizione dei sovrapprezzi del *roaming* al dettaglio;
- articolo 6-*ter*, paragrafo 1, sull'utilizzo corretto applicabile dai fornitori di *roaming* ai consumatori al dettaglio;
- articolo 6-*quater*, paragrafo 1, sulla sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del *roaming* al dettaglio;
- articolo 6-*sexies*, paragrafi 1 e 3, sulla fornitura di servizi di *roaming* al dettaglio regolamentati;
- articolo 7, paragrafo 1, sulle tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di chiamate in *roaming* regolamentate;
- articolo 9, paragrafi 1 e 4, sulle tariffe all'ingrosso per gli SMS in *roaming* regolamentati;;
- articolo 11, sulle caratteristiche tecniche degli SMS in *roaming* regolamentati;
- articolo 12, paragrafo 1, sulle tariffe all'ingrosso per servizi di dati in *roaming* regolamentati;
- articolo 14, sulla trasparenza delle tariffe al dettaglio per le chiamate e gli SMS in *roaming*;
- articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, sulla trasparenza e meccanismi di salvaguardia per servizi di dati in *roaming* al dettaglio.

Si prevede, inoltre, il potere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro nei casi di violazione di alcune disposizioni del Regolamento n. 2015/2120/UE di seguito elencate.

Le sanzioni previste dalla norma in esame si riferiscono alle violazioni delle seguenti disposizioni:

- articolo 3, sulla salvaguardia dell'accesso a un'Internet aperta;

- articolo 4, paragrafi 1 e 2, sulle misure di trasparenza per assicurare l'accesso a un'Internet aperta;
- articolo 5, paragrafo 2, sui poteri ispettivi delle autorità nazionali di regolamentazione.

Qualora l'Autorità riscontri la sussistenza di una violazione di una serie di disposizioni del Regolamento n. 2015/2120/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato (nuovo comma 16-ter).

Nella disposizione in esame si fa riferimento alla violazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2, 3 e 4, concernenti la salvaguardia dell'accesso a un'*internet* aperta.

Infine, l'Autorità pubblica i provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni sopra esposte a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale (nuovo comma 16-*quater*)

La **relazione tecnica** riferita alla proposta emendativa afferma che essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è dotata di autonomia finanziaria e provvederà ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in merito alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, appare opportuno precisare che la stessa è da intendersi riferita all'attuazione "del presente articolo", anziché "della presente disposizione", come invece previsto dal testo. In proposito, si osserva che analoga considerazione riguarda anche le clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 9-*bis*, comma 2, e 9-*ter*, comma 2, introdotti nel corso dell'esame in sede referente. Sul punto, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 4, comma 01 e comma 3

Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti

La norma, nel testo iniziale del disegno di legge (articolo 4 dell'AC 4505), dispone che l'indennizzo a carico dello Stato, previsto ai sensi degli articoli da 11 a 16 della L. 122/2016 in favore delle vittime di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, spetti anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della medesima legge 122/2016. I relativi oneri sono valutati in 26 milioni per l'anno 2017.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente con emendamento di iniziativa parlamentare³, inseriscono nell'articolo 4 il comma premissivo 01, che reca modifiche agli articoli da 12 a 14 della L. 122/2016, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati.

In particolare, le modifiche:

- sopprimono l'articolo 12, comma 1, lettera *a*), della L. 122/2016, rimuovendo la condizione, attualmente prevista come necessaria ai fini dell'indennizzo, che la vittima disponga di un reddito annuo, come risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato [comma 01, lettera *a*]);
- modificano l'articolo 12, comma 1, lettera *b*), della L. 122/2016, ammettendo all'indennizzo anche i soggetti che non hanno esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, qualora lo stesso abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato [comma 01, lettera *b*]).

In base all'attuale formulazione della disposizione, la vittima, per ottenere il risarcimento del danno, deve avere già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

- modificano l'articolo 12, comma 1, lettera *e*), della L. 122/2016, ammettendo all'indennizzo anche le vittime che abbiano percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati, purché dette somme siano pari o inferiori a 5.000 euro [comma 01, lettera *c*]).

In base all'attuale formulazione della disposizione, la vittima, per ottenere il risarcimento del danno, non deve aver percepito, per lo stesso fatto, somme – di qualsivoglia ammontare – erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati;

³ Emendamento 4.1 Sereni

- modificano l'articolo 13 della L. 122/2016 ampliando i casi di ammissibilità delle domande di indennizzo [comma 01, lettere d) ed e)].

In particolare, infatti, rispetto alla legislazione vigente, per effetto dell'emendamento, le domande che non attestano l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno sono ritenute ammissibili nei casi in cui l'autore del reato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio e, inoltre, i termini per la presentazione della domanda possono decorrere anche dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (mentre attualmente hanno decorrenze anteriori), con ciò ampliando i termini per la medesima presentazione;

- modificano l'articolo 14, comma 2, della L. 122/2016, che incrementa la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. In particolare, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, a decorrere dal 2018 è previsto un incremento di detto Fondo pari a 1.400.000 euro annui [comma 01, lettera f)];
- modificano l'articolo 14, comma 4, della L. 122/2016, prevedendo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, sia possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo entro i 18 mesi successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi [comma 01, lettera g)].

In base all'attuale formulazione della disposizione, l'integrazione ha luogo "negli esercizi successivi", senza prevedere specifici limiti temporali;

- sostituiscono l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame, relativo alla copertura degli oneri derivanti dal medesimo art. 4. In particolare, le modifiche includono anche la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla Commissione, valutati – come già indicato – in 1.400.000 euro annui a decorrere dal 2018. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni in esame estendono la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo previsto per le vittime di reati intenzionali violenti, sopprimendo o rendendo meno stringenti taluni dei requisiti e delle condizioni previsti per accedere al risarcimento. Le disposizioni valutano i relativi maggiori oneri in 1,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Dalla relazione tecnica riferita al testo originario dell'articolo 4 (volto ad un'estensione retroattiva dei benefici in questione) non si evincono elementi direttamente ed immediatamente utilizzabili per la verifica

della stima in esame; la RT, infatti, fa riferimento alle vittime attualmente ammissibili al beneficio senza fornire indicazioni circa i soggetti che ne vengono esclusi per mancanza dei requisiti.

In proposito, appare quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di verificare la quantificazione degli oneri indicata dal testo della modifica in esame.

Appare inoltre necessario acquisire chiarimenti con riferimento alla mancata imputazione di oneri per l'esercizio in corso (anche nell'ipotesi di entrata in vigore del disegno di legge nel corrente esercizio), atteso che la copertura del maggior onere decorre soltanto dall'esercizio 2018, mentre per le disposizioni in esame non è prevista un'entrata in vigore o una decorrenza dell'efficacia differite rispetto alla legge nel suo insieme.

Analogamente, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'impatto finanziario derivante dalla possibilità di applicazione in via retroattiva dei nuovi requisiti indicati per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Tali effetti retroattivi potrebbero infatti prodursi sulla base del combinato disposto dei nuovi requisiti e delle altre previsioni dell'articolo – non modificate - che estendono i benefici alle vittime di reati commessi successivamente al giugno 2005.

Per quanto riguarda, infine, la modifica dell'articolo 14, comma 4, della L. 122/2016, relativa ai tempi (18 mesi) entro i quali deve essere corrisposta l'integrazione dell'indennizzo alle vittime dei reati qualora sia stata registrata l'insufficienza del Fondo in uno specifico esercizio, si osserva che tale modifica irrigidisce la tempistica del recupero da parte dei soggetti ammessi al risarcimento. Tenuto conto che i risarcimenti in questione appaiono configurati come diritti, la modifica appare suscettibile di determinare effetti onerosi nell'ipotesi in cui il Fondo dovesse rivelarsi non sufficiente a garantire l'integrale versamento dell'indennizzo nei tempi previsti dalla norma. Sul punto appare necessario acquisire la valutazione del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che l'articolo in commento è stato modificato, con l'approvazione dell'emendamento 4.1, nel corso dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). In particolare, per effetto delle modifiche ivi introdotte, l'articolo 4 prevede ora, rispetto al testo iniziale del disegno di legge, due tipologie di interventi tra loro strettamente connesse:

- la prima, che introduce una serie di modifiche alla legge n. 122 del 2016 (Legge europea 2015-2016) volte ad ampliare la possibilità di accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti da parte dei soggetti interessati, imputando il relativo onere, valutato in 1,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 01)⁴;

- la seconda, non oggetto di modifiche nel corso dell'esame in sede referente, che estende il predetto indennizzo alle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016, imputando il relativo onere, valutato in 26 milioni di euro per l'anno 2017, sul Fondo per il recepimento della normativa europea (commi 1 e 2).

Ciò premesso, si rileva che entrambe le tipologie di interventi presentano talune criticità dal punto di vista finanziario, giacché prevedono oneri qualificati in termini di previsione di spesa, pur inserendosi nell'ambito di una disciplina caratterizzata da un meccanismo volto ad assicurare il rispetto di un limite di spesa - vale a dire il meccanismo previsto, in particolare, dall'articolo 14 della citata legge n. 122 del 2016, peraltro espressamente ed integralmente richiamato da entrambe le tipologie di interventi, sebbene la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, con riferimento alla seconda tipologia di interventi, disponga l'applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, la cui attivazione è prevista invece proprio in relazione a previsioni di spesa.

Si ricorda che il predetto meccanismo volto ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa, stante quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 14, consiste nel fatto che,

⁴ Si tratta, in particolare, delle modifiche apportate agli articoli 12, 13 e 14 della legge n. 122 del 2016.

in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, gli stessi possono accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui al medesimo articolo 14, in quota proporzionale ed essere integrati delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 122 del 2016, gli importi dell'indennizzo dovranno comunque essere determinati nei limiti delle disponibilità del citato Fondo.

Peraltro – come già evidenziato nella parte relativa ai profili di quantificazione - si osserva che l'efficacia di tale meccanismo potrebbe risultare compromessa dalle modifiche introdotte all'articolo 14, comma 4, della legge n. 122 del 2016 dall'articolo 4, comma 01, lettera *g*), del presente provvedimento, secondo cui l'integrazione in favore degli aventi diritto delle somme eventualmente non percepite dal Fondo potrà avvenire "entro i successivi diciotto mesi", anziché "negli anni successivi", come attualmente stabilito dalla normativa vigente.

Tutto ciò considerato, appare pertanto necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito:

- all'opportunità di riformulare gli oneri derivanti da entrambe le tipologie di interventi - o quantomeno quelli relativi alla prima tipologia degli stessi interventi - in termini di limite massimo di spesa;
- all'efficacia del meccanismo di cui all'articolo 14, comma 4, della legge n. 122 del 2016, volto ad assicurare il rispetto del limite di spesa, anche alla luce delle modifiche ad esso apportate dal presente provvedimento;
- alla necessità di rivedere sia la quantificazione degli oneri derivanti dalla seconda tipologia di interventi sia la relativa copertura finanziaria, alle luce delle modifiche di carattere estensivo apportate alla legge n. 122 del 2016;
- alla sussistenza delle occorrenti disponibilità nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

ARTICOLO 9-bis

Norme sanitarie per la gente di mare

Normativa vigente. Il decreto legislativo n. 71/2015 reca le norme di attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. In particolare, l'articolo 12 stabilisce che i lavoratori marittimi devono essere titolari di certificati che attestino, fra l'altro, l'idoneità ad esercitare l'attività lavorativa in mare. Tali certificati sono rilasciati dal Ministero della salute, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602. Il medesimo articolo stabilisce, altresì, che se il periodo di validità di un certificato medico scade durante il viaggio del lavoratore marittimo, il certificato medico continuerà ad essere valido fino al prossimo scalo dove un medico autorizzato sia disponibile.

La norma, introdotta con emendamento di iniziativa governativa,⁵ apporta modifiche all'articolo 12 decreto legislativo n. 71/2015, concernente l'idoneità dei lavori marittimi ad esercitare l'attività lavorativa in mare. Le modifiche stabiliscono che la proroga della validità di un certificato medico scaduto, prevista nel caso in cui il lavoratore si trovi in viaggio (in quanto imbarcato), non possa superare i tre mesi (comma 1).

Si prevede, altresì, che dall'attuazione della disposizione in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e ribadisce la clausola di invarianza recata dal comma 2.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione preso atto dei chiarimenti della relazione tecnica e considerato che il rilascio e il rinnovo dei certificati sono a carico dei lavoratori marittimi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 71/2015.

ARTICOLO 9-ter

Sanzioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose.

Normativa vigente. Il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose. Il decreto è corredato di una clausola di invarianza, in base alla quale dal decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e gli enti

⁵ Emendamento 9.02 Governo

interessati provvedono alle attività ivi previste con le risorse disponibili a legislazione vigente (art. 13, commi 1 e 2). Le procedure sanzionatorie sono di competenza sia statale sia regionale: si prevede, infatti, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero della salute (art. 14, comma 3).

Il decreto ha, infine, fissato un vincolo di riassegnazione per le sanzioni irrogate: i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare eventualmente le attività ispettive nonché di predisporre un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico sulle tematiche della valutazione del pericolo connessi agli aspetti chimico fisici, tossicologici ed eco tossicologici delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per la salute umana e ambientale, anche attraverso convenzioni stipulate con l'università ed enti di ricerca (art. 13, comma 3).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra citato articolo 13, comma 3, nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all'entrata del bilancio dello Stato siano quelli di competenza statale (sentenza n. 271 del 2012).

La norma, introdotta con emendamento di iniziativa governativa⁶, inserisce l'articolo 10-*bis* nel decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, comminando la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per la violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (comma 1).

Secondo le predette disposizioni, qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione (par. 1) e ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o che contiene una sostanza classificata come pericolosa, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta (par. 2, primo comma).

Inoltre, è prevista una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione della predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili (comma 2).

La relazione tecnica, riferita all'emendamento di iniziativa governativa che ha introdotto la norma, afferma che quest'ultima non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto rientrerà nel "Piano nazionale controlli su prodotti chimici" di cui al

⁶ Emendamento 9.03 del Governo

paragrafo 6 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009⁷, emanato annualmente dall'Autorità competente REACH/CLP del Ministero della salute in collaborazione con le Regioni e Province autonome.

Di conseguenza, non vi sono oneri finanziari in quanto vi è un piano annuale di vigilanza sui prodotti chimici già esaustivamente strutturato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione dell'articolo 48 del regolamento CE 1272/2008 CLP, saranno utilizzati sia per incrementare le attività ispettive che per predisporre un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico sulla valutazione del pericolo connessi agli aspetti chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per la salute umana e ambientale secondo quanto già previsto dall'articolo 13, comma 3, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006".

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito alla possibilità che gli enti competenti applichino le sanzioni introdotte nel quadro delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il vincolo di riassegnazione dei proventi citato dalla relazione tecnica – che rammenta che le entrate derivanti dalla disposizione in esame saranno finalizzate all'incremento delle attività ispettive e ad attività formative e informative circa i rischi delle sostanze pericolose - non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione considerato che, sul punto, la RT sembra sostanzialmente richiamare la legislazione vigente (art. 13, co. 3, del d. lgs. n. 186/2011, non modificato dalla disposizione in esame).

Non si hanno, infine, osservazioni in merito ad eventuali effetti finanziari sulle autonomie territoriali nel presupposto, sul quale appare comunque opportuna una conferma, che le procedure sanzionatorie ora introdotte siano di competenza statale e quindi non richiedano specifici adempimenti degli enti regionali.

⁷ (Rep. Atti N. 181/CSR)

ARTICOLO 12-*bis*

Certificati di abilitazione di manutentore degli ascensori

Le norme, introdotte con emendamento di iniziativa parlamentare⁸, sono finalizzate all'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e alla sicurezza dei relativi componenti. In particolare, le norme, confermando la competenza del Prefetto al rilascio del certificato di abilitazione di manutentore degli ascensori già prevista dalla normativa vigente (DPR n. 162/1999⁹), introducono alcune novità in materia:

- ampliano da 4 a 5 il numero dei componenti della commissione esaminatrice nominati dal Prefetto.

E' inoltre modificata la composizione della stessa commissione, prevedendo che i suoi componenti siano così designati: uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, attribuiscono a tale agenzia le competenze in materia.

In base alla normativa vigente (articolo 6 del DPR n. 1767/1951) la commissione esaminatrice è nominata dal Prefetto ed è composta da quattro membri: un funzionario del Genio civile, uno dell'Ispettorato del lavoro, uno dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, uno dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, designati dalle rispettive amministrazioni;

- escludono la corresponsione di compensi ai componenti della commissione, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si rammenta che l'articolo 6 del DPR n. 1767, abrogato dalle norme in esame, prevede che a ciascuno dei componenti della commissione esaminatrice spettino i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.

Al riguardo, pur rilevando che le norme in esame escludono la corresponsione – attualmente prevista – di compensi ai commissari, appare comunque necessario acquisire dati ed elementi conoscitivi volti a confermare la neutralità finanziaria delle norme in esame, considerato che, da un lato, il numero dei commissari è incrementato da quattro a cinque e, dall'altro, la norma non esclude espressamente la corresponsione di ulteriori emolumenti di natura non retributiva, quali ad esempio rimborsi spese o gettoni di presenza.

⁸ Emendamento 12.04, della Relatrice.

⁹ Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE.

ARTICOLO 13-*bis*

Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea

La norma, introdotta con emendamento di iniziativa parlamentare¹⁰, stabilisce che, per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea¹¹, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possano, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113.

Si rammenta che il decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113 reca lo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; l'articolo 11, comma 1, lettera c), del citato decreto stabilisce che l'Agenzia realizza e monitora *in loco* le iniziative di cooperazione mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Tale personale può essere inviato in missione oppure può essere assunto mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi le norme in esame si applicano fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi (comma 1).

Le norme stabiliscono anche che il controllo della rendicontazione degli interventi in oggetto possa essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto delle norme contenute nel codice dei contratti pubblici¹², con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea (comma 2).

Al riguardo per quanto concerne i profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che i nuovi oneri per il personale ed i revisori sono ricondotti dalla norma stessa nel limite dei finanziamenti previsti per gli interventi di cooperazione, come confermato anche dalla clausola di non onerosità inserita nel testo.

¹⁰ Emendamento 13.01, Quartapelle e altri.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125.

¹² Di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.